

**IN BREVE n. 014-2013**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Aeronautica Militare**

Data di emissione il **28 marzo 2013**



### **Museo Ortopedico di Bari**

Data di emissione il 5 aprile 2013

### **Parco Nazionale delle Cinque Terre**

Data di emissione il 5 aprile 2013

### **Giardini di Castel Truttmansdorff di Merano**

Data di emissione il 5 aprile 2013



## **ENPAM - NON LUOGO A PROCEDERE PER IL CASO S.MARINO**

La magistratura ha definitivamente archiviato il caso Enpam-San Marino, ritenendo insussistente l'ipotesi investigativa nei confronti dell'ex Presidente dell'Ente previdenziale Eolo Parodi. L'indagine era partita in seguito ad un articolo pubblicato su un quotidiano nell'estate del 2010 nel quale si parlava di 100 milioni di euro in libretti di deposito e di conti correnti intestati alla Banca Commerciale di San Marino.

## **REVISIONE TRIENNALE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO**

In materia di pensioni (art. 24, co. 16, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011), l'Inps, con messaggio del 27 marzo 2013, n. 5178, illustra i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo che tengono conto dell'età del pensionamento successiva ai 65 anni e fino a 70 anni.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 5178 del 27.03.2013 (documento 069)**

## **VOUCHER SERVIZI DI BABY-SITTING e CONTRIBUTO ASILI NIDO**

L'INPS, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative in merito modalità per richiedere l'erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 nell'ambito degli interventi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

In particolare, la legge ha introdotto - all'art. 4, comma 24, lettera b) - in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.


I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto di tali servizi - entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 - sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012 .

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 48 del 28.03.2013 (documento 070)**

## **INPS - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, MATERNITA' e SALARI MEDI E CONVENZIONALI PER IL 2013**

L'INPS, con la circolare n. 47 del 26 marzo 2013, comunica le retribuzioni di riferimento, per l'anno 2013, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità, nonché i salari medi e convenzionali (in particolare rif. congedo straordinario familiari di portatori di handicap) per l'anno 2013.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 47 del 26.03.2013 (documento 071)  
- da Lavoratrice madre medico CONGEDO STRAORDINARIO (documento 072)**



## **IRAP e MEDICO DI FAMIGLIA DEL SSN (medico di base)**

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 39/28/13 del 25 marzo 2013 ha affermato che il medico di base che utilizza beni strumentali, corrisponde compensi a terzi per prestazioni non occasionali e sostiene spese per immobili è tenuto al pagamento dell'Irap, quali indicatori certi della sussistenza del presupposto in positivo di cui all'articolo 2 del DLgs 446/97.

“l’assoggettamento all’Irap costituisce la regola per ogni tipo di professionista che sia responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, mentre l’esenzione costituisce l’eccezione, invero valevole solo per quei professionisti che siano privi di qualunque apparato produttivo, anche di modesta entità”

In senso opposto, la Commissione tributaria regionale - Bari con la sentenza 117/2012: non è tenuto al pagamento dell’imposta sulle attività produttive (Irap) il medico di base convenzionato col SSN che, nell’impiego dei mezzi strumentali, non ha travalicato quel minimo indispensabile per allestire un decoloro ambulatorio medico.

**Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997**

Articolo 2 - Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

**AGENZIA DELLE ENTRATE - UNIVERSITARI FUORI SEDE: IL CALCOLO DEI 100 KM**

**Domanda**

Come si calcola la distanza dei 100 km per studenti universitari fuori sede? Qual è il punto esatto di riferimento, la sede dell’università?

**Risponde r.fo.**

Per poter fruire della detrazione delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*, del Tuir), è richiesto che l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e che il comune di residenza dello studente appartenga in ogni caso a una provincia diversa da quella in cui è situata l’università. Per la verifica del primo requisito, è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ad esempio, ferroviaria o stradale): la detrazione spetta se almeno uno di questi collegamenti è pari o superiore a 100 km (circolare n. 34/2008).

**DPCM SULLA DETASSAZIONE**

E’ stato pubblicato, nella G.U. 29 marzo 2013, n. 75, il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 recante le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 1, co. 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

**Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2013)**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013**

Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che dispone la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalita' di attuazione;

Visto il comma 482 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014;

Visto l'accordo in data 21 novembre 2012, recante: "Linee programmatiche per la crescita della produttivita' e della competitivita' in Italia", e in particolare la premessa nel punto in cui le Parti stipulanti "chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la detassazione del salario di produttivita' attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, al 10%", nonche' le previsioni di cui al punto 7, in tema di contrattazione collettiva per la produttivita';

Ritenuto, pertanto, di definire le misure sperimentali di cui al citato comma 481 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttivita' del lavoro;

### Decreta:

#### Art. 1

Oggetto e misura dell'agevolazione

1. Nel limite delle risorse di cui al comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, **le somme erogate a titolo di retribuzione di produttivita'**, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (di seguito denominati, a tutti i fini di cui al presente decreto, "contratti"), ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, **sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.**
2. **L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000**, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
3. La retribuzione di produttivita' individualmente riconosciuta che puo' beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, **non puo' comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.**
4. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

#### Art. 2

Retribuzione di produttivita'

1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, per retribuzione di produttivita' si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttivita'/redditivita'/qualita'/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle

aree di intervento di seguito indicate:

- a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttivita' convenuti mediante una programmazione mensile della quantita' e della collocazione oraria della prestazione;
- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attivita' lavorative;
- d) attivazione di interventi in materia di fungibilita' delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Art. 3

Procedimento e monitoraggio

1. Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformita' degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformita' dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati ai sensi del presente articolo.

3. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede, anche sulla scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma 2, a un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e all'effettiva idoneita' delle previsioni di cui all'articolo 2 a conseguire gli obiettivi di incremento della produttivita', anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Monti  
Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013 Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della giustizia e Ministero degli esteri, registro n. 3, foglio n. 81

## **AGENZIA ENTRATE e COMUNI - SCAMBIO DEI DATI CATASTALI**

Sono state definite le procedure di interscambio tra l'Agencia delle Entrate e i Comuni dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, ai fini dell'accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares, istituito dall'articolo 14, comma 1, del DL n. 201 del 2011.

**Dati scorporati per l'accertamento** - Il provvedimento definisce i dati relativi alla superficie resi disponibili dall'Agencia, ai fini delle attivita' di accertamento da parte dei Comuni.

In particolare, tali dati sono determinati scorporando dalla superficie catastale, per le sole destinazioni abitative, quella relativa a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.

**Dalla Tarsu alla Tares** - Il tracciato per l'interscambio dei dati di superficie ai fini della Tares è stato predisposto sulla base di quello già in uso per l'applicazione della Tarsu.

Infatti, in entrambe le tipologie di interscambio sono presenti, per ciascuna unità immobiliare, tra gli altri, i seguenti dati: identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente nella banca dati.

Naturalmente, nel caso in cui i Comuni riscontrassero scostamenti significativi della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria rispetto ai dati in loro possesso, possono segnalare all'Agenzia le eventuali incongruenze.

**La carta d'identità dell'immobile** - Come già previsto per la Tarsu, la chiave primaria di ricerca rimane l'identificativo catastale dell'immobile, a cui si affianca l'indirizzo, che può essere utilizzato come chiave secondaria di ricerca.

**Tares e stradario comunale** - Nella comunicazione dei dati ai fini della Tares, viene fornito un codice univoco nazionale per tutti i toponimi che risultano presenti nello stradario comunale e la data di certificazione, se il toponimo risulta certificato.

**Come si comunicano i dati** - Per la comunicazione dei dati vengono utilizzate le piattaforme informatiche, denominate "Portale per i Comuni" e "Sistema di Interscambio".

Le regole per l'interscambio saranno pubblicate entro il 15 aprile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nell'area relativa alle attività di competenza dell'ex Agenzia del Territorio, all'indirizzo: <http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6255>.

Successivamente, verrà comunicata la data di attivazione del servizio mediante pubblicizzazione sul sito internet dell'Agenzia.

## **DEPRIVAZIONE DI SONNO e ERRORI IN CORSIA**

da DoctorNews del 2 aprile 2013

### **Tirocinanti ospedalieri: ore di sonno correlate a qualità prestazioni**

Si ritiene che limitare le ore di servizio ai tirocinanti ospedalieri così da concedere loro qualche ora di sonno in più debba portare a un minor numero di errori. Ma, secondo una recente ricerca, sembra sia esattamente il contrario. L'antefatto: negli Usa, nel 2011, sono state introdotte nuove norme che hanno ridotto da 24 a 16 le ore massime per sessione di training in reparto per contrastare stanchezza e stress da turni troppo lunghi, a loro volta ostacolo all'apprendimento e causa di minore qualità di cure offerte ai pazienti, se non talvolta di gravi errori medici. Ora, risulta che gli stagisti che seguono le nuove norme compiono più errori di prima, dormono ancora di meno e mostrano sintomi di depressione. Lo studio ha coinvolto 2.300 medici di circa 12 ospedali nazionali, e ha confrontato due popolazioni di tirocinanti, che hanno seguito rispettivamente gli orari precedenti alle norme del 2011 e le norme introdotte in quello stesso anno. «L'anno prima che le nuove norme entrassero in vigore, il 19,9% degli stagisti è stato segnalato per aver commesso un errore che ha danneggiato un paziente, ma questa percentuale è salita al 23,3% in seguito all'introduzione delle nuove norme» commenta l'autore dello studio, **Srijan Sen**, psichiatra dell'Università di Michigan. Quali spiegazioni? La causa maggiormente accreditata è che, lavorando meno ore, gli specializzandi hanno meno tempo per svolgere gli stessi compiti delle classi precedenti, con necessità di comprimere il lavoro, aumentando il rischio di inesattezze. Inoltre, i turni più corti aumentano la frequenza di trasferimenti di pazienti tra colleghi, con maggiori probabilità di inesattezze nel comunicare potenziali o complicanze. Secondo **Zachary F. Meisel**, medico d'urgenza della George Washington University, la soluzione più logica in presenza di medici assonnati sta nel promuovere "sonnellini" sul luogo di lavoro, a garanzia di prestazioni migliori al risveglio.

**In senso contrario precedenti studi sulla privazione di sonno (oltre a errori in corsia anche più facile infortunistica sul lavoro) che porterebbe a comportamenti più negligenti e imprudenti per diminuzione della soglia di attenzione, come in stati di etilismo acuto.**

## **DEI PUNTI INTERROGATIVI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

La previdenza complementare significa flusso di liquidità sui mercati finanziari e somme congelate nel fondo sotto la bandiera di una speranza: un miglioramento della pensione, ridotta all'osso nella forma obbligatoria, nell'età post lavorativa.

Ma sarà così?

Tutti ne parlano, tutti la tirano in ballo: la previdenza per crearsi un alibi sulle future pensioni a tiro di povertà, le finanziarie per avere liquidità e soldi da "amministrare". Si fanno cifre su cifre, ma.... Di quanto il sacrificio in età lavorativa verrà valorizzato tra 10, 20, 30 anni? Quanto versato, messo nel fruttifero (sperando positivo), sarà sufficiente e in linea colla svalutazione monetaria intercorsa? Attenzione anche a eventuali crack o dei mercati o di mancati versamenti da parte delle aziende cui è stato dato mandato da parte del lavoratore!.....forse non è tutto rosa quanto si dice.... non è tutto oro quanto viene fatto luccicare.....

Non ultimo: coi tagli alle retribuzioni, sotto la spremitura fiscale quanto il giovane lavoratore (quando lavora...) riuscirà a mettere da parte per una previdenza futura?

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - LIMITI REDDITUALI PER ESSERE FISCALMENTE A CARICO**

### **Domanda**

Nel limite di 2.840,51 euro per avere la detrazione per coniuge a carico, vanno conteggiati i redditi dominicali di terreni non affittati e soggetti ad Imu e il reddito catastale dell'abitazione principale?

### **Risponde r.fo.**

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano se le persone alle quali si riferiscono hanno un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12 del Tuir). Nella verifica della soglia devono essere considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Vanno incluse anche le seguenti somme: la quota esente dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri", il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei "nuovi minimi" o assoggettato al regime "forfettino", il reddito dei fabbricati tassato con la cedolare secca. Restano invece fuori i redditi fondiari da quest'anno considerati non imponibili, ossia quelli relativi all'abitazione principale e ai fabbricati non locati, nonché il reddito dominicale dei terreni non affittati.

## **FOTOVOLTAICO e DETRAZIONE FISCALE DEL 36%**

Le spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai fini IRPE al 36% se l'apparecchiatura è al servizio dell'immobile residenziale, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.

La detrazione è esclusa quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l'impianto non è posto al servizio dell'abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.

Per fruire della detrazione il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Non è invece necessario documentare l'entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in

ogni caso conservare un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR n. 445/2000, la cosiddetta Legge Bassanini quater).

Si ricorda che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16- bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione del 36 % è elevata al 50 % e il limite di spesa di euro 48.000 a euro 96.000 per unità immobiliare.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluz. 22E del 2.04.2013 (documento 073)**

### **INPS ex INPDAP - RATEIZZATI I CONGUAGLI FISCALI SULLE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

L'INPS col messaggio 5447/2013 comunica che ai pensionati della pubblica amministrazione per evitare azzeramenti dell'assegno, a partire da aprile partirà una dilazione per i rimborsi dell'IRPEF ancora dovuti, in rate pari a un quinto della pensione dovuta. In caso di pensioni oltre i 1.238,58 euro il recupero del residuo del debito fiscale avverrà garantendo il pagamento netto mensile di 990,86 euro, importo pari al doppio del trattamento minimo 2013. Ove il debito non sia stato interamente recuperato entro dicembre, l'INPS comunicherà al pensionato di provvedere direttamente al pagamento del saldo entro il 15 gennaio 2014 mediante F24 (che verrà inviato prestampato unitamente alla comunicazione).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.5447 del 2.04.2013 (documento 074)**

### **DALLA CASSAZIONE**

#### **Mobbing ed intento vessatorio**

L'accertamento del giudice in ordine ad una richiesta di mobbing può avvenire soltanto se sono stati accertati una serie di atti vessatori, non essendo sufficiente una mera dequalificazione professionale non supportata da fatti specifici e rilevanti: in sostanza alla dequalificazione occorre accompagnare una serie di atti finalizzati a "ghettizzare" il lavoratore.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 7985 del 2 aprile 2013*

#### **Consigli sull'alimentazione solo dal medico**

I bisogni nutritivi, i controlli sulle intolleranze alimentari, la corretta alimentazione sono attività tipiche del medico specializzato in scienze dell'alimentazione.

Costituiscono esercizio abusivo della professione se svolte senza titolo.

*Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 15006 del 2 aprile 2013*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 15006 del 2.04.2013 (documento 075)**

### **AGENZIA ENTRATE - INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE NELLA RICEVUTA DELL'INVIO TELEMATICO DI UNICO 2013**

Nel testo delle ricevute di avvenuta presentazione del modello Unico di professionisti e imprenditori per via telematica è previsto uno specifico "invito" al contribuente a trasmettere, nel

caso in cui fosse tenuto ma non l'avesse fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Questa nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore di porre rimedio con maggior efficienza e tempestività rispetto al passato senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 23, comma 28, lettere b), e), f), g) del Dl n. 98/2011.

La novità del "memo" in formato telematico avrà un triplice effetto: maggiore trasparenza, impulso alla semplificazione e abbattimento dei tempi d'attesa.

**La platea dei contribuenti interessati** - I soggetti interessati sono tutti coloro che dichiarano redditi derivanti da una attività d'impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato uno studio di settore e che, in sede di dichiarazione non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati, pur non avendo indicato una causa di esclusione dalla presentazione dello stesso.

**L'online "pensiona" l>alert postale** - In pratica, il nuovo invito, in formato telematico, sostituirà di fatto l>alert, più tradizionale, recapitato tramite il servizio postale.

## **DIPENDENTI PUBBLICI OBBLIGATI ALLA PENSIONE**

Mentre si vuole aumentare l'età pensionabile e incentivare la permanenza al lavoro oltre l'età pensionabile sino all'età massima lavorativa, nel pubblico impiego con la nota protocollo 15888/2013 della Funzione pubblica si avverte le amministrazioni pubbliche per atti ricognitivi sui propri dipendenti prossimi ai 65 anni e il loro pensionamento se raggiungono i 20 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011 non solo nel fondo di appartenenza, ma nell'insieme di tutti i periodi contributivi (lavoro svolto presso altre pubbliche amministrazioni, come dipendente o autonomo nel settore privato, ovvero nelle casse privatizzate se libero-professionista) oppure, dopo tale data, al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia previsto dalla riforma Fornero.

Ogni amministrazione pensa al proprio orticello e manca una visione programmatica totale, coordinata e rispettosa dei diritti.....chi ci rimette è sempre il povero lavoratore pensionando.....

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Nota n. 15888 del 4.04.2013  
(documento 076)**

## **TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI**

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 2 aprile 2013 n. 40550 ha modificato ed integrato il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento n. 40550 del 2.04.2013  
(documento 077)**